



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI RAVENNA

Sezione Civile

Il giudice unico dott. Roberto SERENI LUCARELLI  
nella causa civile iscritta al n.3469/2011 del ruolo generale promossa ai sensi  
dell'art. 702 bis c.p.c.

da

M. Giovanni  
SE. Giampaolo  
INPS  
contro  
e nei confronti di  
OPPONENTE  
DEBITORE OPPOSTO CONTUMACE  
TERZO PIGNORATO

**OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi.**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

PREMESSO IN FATTO

- che il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione in data 25.5.2011 ha respinto la richiesta di assegnazione della somma avanzata da M. Giovanni (creditore procedente) sul presupposto che il credito di SE. Giampaolo (debitore esecutato) nei confronti dell'INPS (terzo pignorato) era rappresentato da "*pensione sociale minima*";
- che l'opponente ha affermato l'illegittimità del suddetto provvedimento in quanto lo stesso non tiene conto delle espresse eccezioni previste all'impignorabilità della pensione minima previste dall'art. 2 n.2 del DPR n.180/1950;

## OSSERVATO IN DIRITTO

La materia oggetto del presente giudizio è regolata, da un lato, dall'art. 128 del R.D.L. 4.10.1935 n.1827 che prevede al secondo comma che "le pensioni, gli assegni, e le indennità" spettanti in forza dell'assicurazione generale obbligatoria *"non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste"* e, d'altro lato, dalla legge che disciplina il prestito tramite cessione del quinto stipendio<sup>1</sup> regolamentata a partire dal 1950 dal DPR n. 180 del 5.1.1950 e dal successivo regolamento attuativo D.P.R. 28.7.1950, n. 895.

L'art.1 di tale ultima legge, specificamente richiamato dall'opponente a sostegno della natura "qualificata" del credito del professionista, nell'affermare *"l'insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti"* fa salve, per quanto qui interessa, le eccezioni di cui al successivo art. 2 n.2 stabilendo che i suddetti emolumenti sono soggetti a sequestro e pignoramento *"fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro"*<sup>2</sup>

Il valore dispositivo di tale impianto normativo non può però essere compreso ove non si tengano in considerazione i significativi interventi in materia della Corte Costituzionale.

Da un lato, infatti, la Corte Costituzionale, ha ristretto la portata applicativa delle suddette norme laddove con la sentenza 20 febbraio 1969, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.128 comma 2 in relazione all'art 38 Cost., nella parte in cui attribuisce all'I.N.P.S. *"la facoltà affatto discrezionale"* di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di

---

<sup>1</sup> la cui "ratio" è quella di offrire credito agevolato a tutti i dipendenti statali

<sup>2</sup> (Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in contrasto con l'affermazione costituzionale del diritto dei lavoratori a che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, invalidità e vecchiaia e, d'altro, ne ha, al contrario, ampliato la portata applicativa laddove si è pronunciata per l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 comma 2 nella parte in cui non consente:

- la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni I.N.P.S.<sup>3</sup> entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;
- la pignorabilità per crediti tributari entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 di pensioni, indennità ed assegni corrisposti dall'INPS equiparando così l'agredibilità della pensione,

nei limiti del quinto, per crediti tributari sia nel caso che la pensione del debitore scaturisca da un precedente rapporto di lavoro con lo Stato o altri enti pubblici sia che questi sia pensionato INPS;

la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità *"necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte"*;<sup>5</sup>

e degli artt. 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 nella parte in cui escludono:

- la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'art. 1 (enti pubblici e assimilati), anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza *"necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte"*.

Con tale decisione la Corte Costituzionale, dopo aver ripercorso la propria evoluzione giurisprudenziale in materia, evidenzia che l'art. 38 2° comma della Costituzione, nello stabilire che ai lavoratori in caso di infortunio, malattia,

<sup>3</sup> Corte Cost. 30.11.1994 n.1041;

<sup>4</sup> Corte Cost. n.468/2002

<sup>5</sup> Corte Cost. n.506/2002

invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, “siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”, si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse a che venga garantita la corresponsione di un *minimum* vitale.

Ciò comporta che la necessità di garantire che questo *minimum* vitale possa giustificare la compressione dei diritti dei creditori a rivalersi sulla pensione. Nondimeno tale principio non può valere a sottrarre l'intero trattamento pensionistico dalle pretese della generalità dei creditori ma solamente, appunto, quella parte che sia necessaria ad assicurare quei mezzi adeguati alle esigenze di vita dei pensionati.

Sul concreto ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare al pensionato *mezzi adeguati alle esigenze di vita* la Corte Costituzionale ha, però, sempre opportunamente ritenuto che tale determinazione esulasse dai propri compiti rientrando, invece, nel potere discrezionale del legislatore.

In assenza di una specifica norma la giurisprudenza di merito, al di là di specifiche situazioni concrete, ha, generalmente, ritenuto che ai fini della suddetta determinazione possa essere utilizzato quale utile parametro quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, L. 8.8.1995 n. 335, la cui *ratio* è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita, parametro, peraltro, indicato dalla stessa Corte Costituzionale a titolo esemplificativo in varie sue decisioni.

La limitazione all'espropriabilità, che sostanzialmente si risolve in una parziale compressione dei diritti del creditore deve dunque essere contenuta nei limiti funzionali allo scopo prefissato che tenga conto del bilanciamento delle esigenze di tutela del credito (art 24 Cost.) e della garanzia di assicurare mezzi adeguati per le esigenze di vita (art. 38 Cost.).

Ne consegue che tutto quanto eccede la parte del trattamento diretta a garantire il *minimum*, non ha ragione di sottrarsi al regime ordinario di piena espropriabilità previsto per la generalità dei casi dall'art. 545 c.p.c..

L'opponente a sostegno della propria tesi fa notare, però, come la Corte Costituzionale, nell'ambito della sentenza n.506 del 2002, nell'affermare i suddetti principi conferma, d'altra parte, che restano sottratti a tale esigenza di bilanciamento alcuni crediti “privilegiati”, segnatamente individuati ai numeri 1,

2 e 3 dell'art. 2 primo comma del D.P.R. 180/1950, e che tra tali crediti, a suo dire, segnatamente nell'ambito di quelli elencati al n.2 della citata disposizione, rientrerebbe quello da lui maturato in assolvimento del proprio mandato professionale.

La tesi sostenuta dall'opponente, pur corretta nei suoi presupposti non può però essere accolta.

Se è vero, infatti, che la Corte rileva che ben può il legislatore nella sua discrezionalità selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione – anche nella parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il *minimum* vitale – è (pro quota dell'intero) pignorabile è, altrettanto, vero che la

Corte indica quale elemento di giustificazione (in altri termini di coerenza costituzionale) di tale discrezionale bilanciamento con il valore espresso dall'art. 38 secondo comma della Costituzione, la qualità del credito azionato che deve, in altre parole, essere espressione di altri valori costituzionali, con ciò, evidentemente, intendendo valori diversi da quelli espressi dall'art. 24 Cost. a generica tutela del credito.

La completa parificazione – in tale materia – del regime dell'espropriabilità delle pensioni erogate dal settore privato od anche ex pubblico a quello ancora regolato dalla disciplina del settore pubblico inteso in senso proprio, deve far ritenere che, ai fini dell'assoggettamento all'esecuzione forzata, sia attualmente priva di ogni rilievo la differente provenienza del trattamento pensionistico.

L'aspetto distintivo deve, quindi, ravvisarsi nella particolare natura del credito, in ragione del quale, al regime riservato alla generalità dei creditori si oppone quello privilegiato riservato ad alcuni crediti qualificati.

Giova, a questo punto considerare, il caso specifico del credito per prestazioni professionali che non sembra, particolarmente, caratterizzato rispetto alla generalità dei crediti ovvero rispetto al quale non sembra ravvisarsi alcuna particolare tutela costituzionale diversa da quella approntata dall'art. 24 Cost. che giustifichi la compressione della tutela accordata al debitore dall'art. 38 Cost. oltre i limiti del *minimum* vitale e, ciò che più conta, non sembra neppure riconducibile al dettato normativo della disposizione di cui all'art. 2 primo comma del D.P.R. 180/1950 n. 2.

L'assunto dell'opponente secondo il quale nella citata disposizione debba farsi rientrare, genericamente, qualsiasi credito nascente da un rapporto di lavoro, ancorchè autonomo come quello relativo all'attività espletata sulla base di un mandato professionale, non può essere condivisa neppure sul piano letterale.

In realtà la norma è chiara nel riferire "l'eccezione" ovvero, in altri termini, nell'attribuire la natura "qualificata" ai crediti corrispondenti a "*debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro*"<sup>6</sup> e non, certamente, a qualsiasi debito derivante da rapporto di lavoro.

A ciò aggiungasi che ciò che caratterizza il credito è la circostanza che il medesimo origini da un rapporto caratterizzato dalla "dipendenza" del debitore, tipica del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzazione non, certo, riconducibile alla la prestazione d'opera professionale eseguita dall'attuale opponente in favore del debitore esecutato.

Quand'anche l'eccezione prevista dal n.2 non volesse farsi coincidere con i soli crediti derivanti da c.d. "danno erariale"<sup>7</sup> cui la stessa Corte Costituzionale ha fatto riferimento per l'individuazione dei c.d. creditori qualificati dovrebbe, comunque, ritenersi che "qualificato" è il creditore che fonda le proprie ragioni di credito proprio su un rapporto di lavoro dipendente, ovvero colui nei confronti del quale il debito è sorto in occasione di tale rapporto di dipendenza

---

<sup>6</sup> (Eccezioni alla inasequstrabilità e all'impignorabilità)

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

- 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
- 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro;
- 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salvo le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

<sup>7</sup> La Corte Costituzionale nella sentenza 506/2002 afferma che "correttamente esercitando il suo potere discrezionale, il legislatore aveva limitato a tre tipi di crediti (alimentari, tributari, danni arrecati alle pubbliche amministrazioni) le eccezioni alla generale impignorabilità (sentenza n. 88 del 1963; ordinanza n. 131 del 1967; ordinanza n. 37 del 1970; ordinanza n. 189 del 1973; sentenza n. 49 del 1976; sentenza n. 105 del 1977; sentenza n. 37 del 1985; sentenza n. 337 del 1985)".

Sulla stessa linea appare la decisione della C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 23/05/2006, n. 644 laddove afferma che tra i crediti indicati dall'art. 2 comma 1 n. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 «debiti verso lo stato, altri enti od imprese da cui il debitore dipende», devono farsi rientrare i crediti da risarcimento da danno erariale, con la conseguenza che il sequestro conservativo a tutela di tale credito chiesto dal p.m. contabile può essere autorizzato ed eseguito nella misura del quinto calcolato sull'intero ammontare della pensione Inps percepita dal convenuto.

Poiché, nella specie, è pacifico che la pensione erogata dall'INPS al Se. di € 467,26 mensili non può che, ottimisticamente, integrare la soglia del minimo vitale la stessa deve ritenersi sottratta per il suo intero ammontare all'espropriazione.

**P.Q.M.**

**respinge** l'opposizione

**dichiara** interamente compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Ravenna il 23.1.2012

**il giudice**

*dott. Roberto Sereni Lucarelli*

II CASO.it